

REGINA DEL MARE
Verbale Assemblea: Modifiche STATUTO
SOCIETÀ

Repertorio n° 78.740

Raccolta n° 15.307

-----Verbale di assemblea-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il diciassette marzo duemilanove, in Cecina, nel mio studio, in corso Matteotti n. 215, alle ore diciassette e venticinque minuti.

Innanzi a me, dottor Anna Alterio, notaio in Cecina, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Livorno,-----
-----si è costituito il signor-----

-----Cecina, non in proprio, ma quale amministratore unico della società "REGINA DEL MARE S.r.l.", con sede in Bibbona, via Pertini n. 17, capitale sociale Euro 15.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione 01377550494 del registro delle imprese di Livorno.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea totalitaria dei soci della predetta società, adunatasi oggi, in questo luogo e a quest'ora, per deliberare sul seguente-----

-----ordine del giorno-----

- 1) ampliamento dell'oggetto sociale all'attività di costruzione e gestione di impianti sportivi e per il tempo libero;-----
- 2) modifica dello statuto sociale.

Assume la presidenza, a norma dello statuto, il comparente, il quale, dato atto della presenza, in assemblea, di tutti i soci, rappresentanti l'intero capitale sociale, in persona:--
- della società ----- quotista per euro cinquemila-

- della società ----- quotista per euro duemilacinquecentocinquanta;-----
- della società ----- "personale" quotista per euro seimilasettecentocinquanta;-----

della presenza dell'organo di rappresentanza in persona di se stesso,-----

-----dichiara-----

validamente costituita l'assemblea per deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

Il presidente dell'assemblea prende, quindi, la parola sull'argomento posto all'ordine del giorno, facendo presente che è opportuno integrare l'oggetto sociale prevedendo anche la costruzione, l'acquisto e/o la gestione di impianti sportivi e per il tempo libero assicurandone l'uso, oltretutto ai singoli utenti, attraverso apposite convenzioni, anche a tutte le associazioni ricreative e sportive, nonché ai gruppi scolastici e aziendali operanti nei vari territori comunali, ove gli impianti avranno sede.

L'assemblea, udite le comunicazioni del presidente, dichiarandosi edotta sull'argomento posto all'ordine del giorno,---

-----delibera, all'unanimità,-----



ANNA ALTERIO - NOTAIO

- di ampliare l'oggetto sociale come proposto dal presidente. Di conseguenza l'art. 4 dello statuto viene modificato come segue:-----

"ARTICOLO 4 - Oggetto sociale-----

1. L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente
A) Costruzione, ristrutturazione, compravendita e gestione di beni immobili, mobili ed aziende in genere; esecuzioni di opere edili ed affini.-----

In particolare, la società potrà:-----
- costruire complessi residenziali, commerciali, industriali, agricoli, turistico/alberghieri e immobili aventi qualsiasi altro uso;-----

- eseguire opere inerenti la ristrutturazione, ricostruzione e manutenzione di fabbricati, in particolare effettuare riparazioni, trasformazioni, modificazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie di ogni tipo di fabbricato in ordine alle opere murarie, di falegnameria e carpenteria, agli infissi, alle tinteggiature, agli impianti idraulici ed elettrici, di riscaldamento, refrigerazione e quant'altro connesso e complementare;-----

- compiere ogni operazione commerciale, relativa ai terreni e ai fabbricati, ivi compresa l'assunzione e la concessione dei relativi appalti o subappalti e l'autotrasporto in conto proprio di materiali inerenti o complementari all'attività principale e di merci;-----

- acquistare e vendere aree e fabbricati in genere;-----

- permutare beni immobili, siano essi fabbricati o terreni;--

- assumere e concedere in locazione, comodato, usufrutto, uso e sublocazione da e per terzi, beni immobili di qualsiasi natura;-----

- assumere appalti pubblici o privati;-----

- costruire, acquistare e/o gestire impianti sportivi e per il tempo libero assicurandone l'uso, oltretutto ai singoli utenti, attraverso apposite convenzioni, anche a tutte le associazioni ricreative e sportive, nonché ai gruppi scolastici e aziendali operanti nei vari territori comunali ove gli impianti avranno sede.-----

B) Attività turistica alberghiera in ogni sua forma; a titolo puramente esemplificativo: gestione e conduzione di stabilimenti balneari ed idrotermali, alberghi, motel, residenze turistico alberghiere, villaggi turistici, salutistici e per il benessere in genere, campeggi, aree attrezzate per roulotte, colonie, affitta camere, case per ferie, di riposo e per vacanze, aziende agrituristiche, residences e tutto quanto con dette attività possa essere connesso e complementare.-----

C) Attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande: bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, self-service, paninoteche, snack-bar, piano-bar;-----

D) Attività ricreative e per il tempo libero di qualsiasi

2. In via secondaria, la società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La società può, altresì, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, reali o personali, anche a favore di terzi.

4. Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi tempo per tempo vigenti in materia, comunque non nei confronti del pubblico.

Nell'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara sciolta l'assemblea, alle ore diciassette e quaranta minuti e mi consegna il testo dello statuto aggiornato dopo le modifiche apportate con il presente verbale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato. Richiesto, ho formato il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in piccola parte scritto da me notaio su due fogli, in cinque pagine e quanto segue della sesta e viene da me letto al comparente ed ai presenti, che l'approvano.

Sottoscritto alle ore diciassette e quarantacinque minuti. Firmato: Enio Taffi, Anna Alterio notaio. Allegato "A" al n° 15307 di raccolta.

-----STATUTO-----

-----TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA E OGGETTO-----
ARTICOLO 1 - Denominazione

1. È costituita una società a responsabilità limitata denominata "Regina del Mare S.r.l.".

ARTICOLO 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

1. La società ha sede nel Comune di Bibbona. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete, invece, ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società



tà, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica. E' obbligo di ciascun socio, ai fini delle comunicazioni di cui in seguito, comunicare all'organo amministrativo il proprio numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, che l'organo amministrativo stesso provvederà ad annotare sul libro soci.-----

ARTICOLO 3 - Durata della società-----

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato da deliberare nei modi di legge.-----

ARTICOLO 4 - Oggetto sociale-----

1. L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente
A) Costruzione, ristrutturazione, compravendita e gestione di beni immobili, mobili ed aziende in genere; esecuzioni di opere edili ed affini.-----

In particolare la società potrà:-----

- costruire complessi residenziali, commerciali, industriali, agricoli, turistico/alberghieri e immobili aventi qualsiasi altro uso;-----
- eseguire opere inerenti la ristrutturazione, ricostruzione e manutenzione di fabbricati, in particolare effettuare riparazioni, trasformazioni, modificazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie di ogni tipo di fabbricato in ordine alle opere murarie, di falegnameria e carpenteria, agli infissi, alle tinteggiature, agli impianti idraulici ed elettrici, di riscaldamento, refrigerazione e quant'altro connesso e complementare;-----
- compiere ogni operazione commerciale, relativa ai terreni e ai fabbricati, ivi compresa l'assunzione e la concessione dei relativi appalti o subappalti e l'autotrasporto in conto proprio di materiali inerenti o complementari all'attività principale e di merci;-----
- acquistare e vendere aree e fabbricati in genere;-----
- permutare beni immobili, siano essi fabbricati o terreni;-----
- assumere e concedere in locazione, comodato, usufrutto, uso e sublocazione da e per terzi, beni immobili di qualsiasi natura;-----
- assumere appalti pubblici o privati;-----
- costruire, acquistare e/o gestire impianti sportivi e per il tempo libero assicurandone l'uso, oltreché ai singoli utenti, attraverso apposite convenzioni, anche a tutte le associazioni ricreative e sportive nonché ai gruppi scolastici e aziendali operanti nei vari territori comunali ove gli impianti avranno sede.-----
- B) Attività turistica alberghiera in ogni sua forma; a titolo puramente esemplificativo: gestione e conduzione di stabilimenti balneari ed idrotermali, alberghi, motel, residenze

monastico alberghiere, villaggi turistici, salutistici e per il benessere in genere, campeggi, aree attrezzate per roulotte, colonie, affitta camere, case per ferie, di riposo e per vacanze, aziende agrituristiche, residences e tutto quanto con dette attività possa essere connesso e complementare;----

C) Attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande: bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, self-service, paninoteche, snack-bar, piano-bar; -----

D) Attività ricreative e per il tempo libero di qualsiasi genere, comprese attività sportive e discoteche;-----

E) Commercio di generi di monopolio, giornali e riviste, ombrelloni, sdraio, articoli di abbigliamento per adulti e bambini, articoli sportivi, da regalo e per il tempo libero.----

2. In via secondaria, la società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

3. La società può, altresì, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, reali o personali, anche a favore di terzi.-----

4. Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi tempo per tempo vigenti in materia, comunque non nei confronti del pubblico.-----

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI DEI SOCI - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE-----

ARTICOLO 5 - Capitale sociale e sue variazioni-----

1. Il capitale sociale è di euro 15.000,00 (quindicimila/00 euro) diviso in quote, a norma di legge.-----

2. In sede di aumento del capitale sociale, ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data della delibera di aumento (diritto di opzione).-----

3. Il diritto di opzione deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio e recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.--

4. In sede di decisione di aumento del capitale sociale, può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del



codice civile, sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro; il capitale sociale potrà quindi essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.-----

5. Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo in tal caso il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c.-----

6. Il diritto di opzione non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso, spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del Codice civile.-----

7. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissa il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.-----

8. Il possesso delle quote implica la tacita adesione all'Atto costitutivo, al presente Statuto sociale e alle deliberazioni dell'assemblea prese in conformità di legge o di Statuto, anche se anteriori al possesso stesso.-----

ARTICOLO 6 - Finanziamenti dei soci alla società-----

Nel rispetto delle disposizioni legislative, tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, la società potrà ricevere dai soci versamenti e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, di importo proporzionale alle quote di capitale sottoscritte.-----

La restituzione di tali versamenti e finanziamenti dovrà avvenire in osservanza delle norme di legge, e in particolare di quanto stabilito dall'art. 2467 cod. civ.-----

I versamenti e i finanziamenti dei soci, se non diversamente convenuto, si intenderanno a titolo gratuito e quindi improduttivi di interessi.-----

ARTICOLO 7 - Trasferimento delle partecipazioni-----

1. Per la cessione delle partecipazioni per atto tra vivi, disposto a favore di soggetti diversi dagli altri soci, dal coniuge e dai discendenti in linea retta o parenti dell'alienante entro il secondo grado, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione.-----

2. Al fine e per l'esercizio della prelazione, il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota dovrà deve comunicare la sua volontà agli altri soci, a mezzo lettera raccomandata A.R., indicando il numero delle quote poste in vendita, il prezzo della cessione e il nominativo del terzo acquirente non socio.-----

Le quote sociali potranno essere cedute a terzi, qualora i soci non esercitino il diritto di prelazione per il loro acquisto nel termine di trenta giorni dal ricevimento della

Lettera raccomandata sopra richiamata. L'esercizio del diritto di prelazione deve essere manifestato con lettera raccomandata da inviarsi al socio cedente entro il termine sopra indicato.

Il silenzio dei soci interpellati, decorsi infruttuosamente i trenta giorni, legittima l'alienazione, purché essa avvenga nel rispetto delle modalità in precedenza comunicate ai soci.

3. In caso di morte di un socio, la quota sociale del socio defunto sarà trasferita ai suoi eredi legittimi e/o testamentari. In tal caso, gli altri soci, ove gli eredi del socio defunto non possano o non vogliano rivestire la qualifica di soci, liquideranno la quota agli eredi in base alla situazione patrimoniale della società al momento del decesso del socio.

4. È vietato il trasferimento delle quote a titolo gratuito ai soggetti non legittimati a ricevere per successione a causa di morte.

ARTICOLO 8 - Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il socio che intende recedere, deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

3. In detta raccomandata devono essere indicati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti il procedimento di recesso;
- c) il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

4. La dichiarazione di recesso è efficace dal giorno in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui si deve far riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

La valutazione della partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso, è effettuata in base al valore di mercato.

La società deve comunicare al socio il valore così determinato entro sessanta giorni dal momento di efficacia del recesso.

Il socio che non concordi con la valutazione trasmessagli, deve inviare alla società una lettera raccomandata A.R. di contestazione entro trenta giorni da tale comunicazione; in tal caso la determinazione del valore di liquidazione è ef-



fettuata da un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente e a spese di entrambe le parti, al cinquanta per cento ciascuna.

5. Ai fini di quanto previsto dall'art. 2469, il diritto di recesso non può essere esercitato entro i due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 9 - Decisioni dei soci - competenze

1. Sono di competenza dei soci, oltre alle materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni inerenti operazioni di acquisto, vendita o permuta di beni immobili;
- c) le decisioni riguardanti la possibilità di contrarre prestiti e mutui anche ipotecari;
- d) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentino tre decimi del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione da parte dei soci;
- e) le decisioni di trasferire la sede sociale in un Comune diverso da quello indicato all'art. 2 del presente statuto e di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie;
- f) la nomina e revoca degli amministratori e la fissazione del loro compenso. Tale compenso potrà essere stabilito in misura percentuale da calcolarsi sugli utili netti risultanti dal bilancio o in misura fissa; nel primo caso la delibera assembleare avverrà in sede di approvazione di bilancio mentre nel secondo caso ogniqualvolta sia opportuno o necessario.

2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del Codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

ARTICOLO 10 - Decisioni dei soci - modalità

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto.

ARTICOLO 11 - Assemblea dei soci - Convocazione

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e quando ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci e ai sindaci, ove nominati, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-

ARTICOLO 16 - Decisioni dei soci - Quorum-----

1. L'assemblea, prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato; per le convocazioni successive, invece, è legalmente costituita qualunque sia la percentuale di capitale sociale presente o rappresentato e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato. -----

L'assemblea delibera, invece, sia in prima convocazione che per le convocazioni successive, con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale per le decisioni relative a:-----

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;---
- b) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;-----
- c) la decisione di compiere operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- d) la trasformazione della società in società di persone, nel qual caso è comunque richiesto il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata;-----
- e) alla fusione e alla scissione della società. -----

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che il Presidente o un terzo del capitale intervenuto in assemblea non richieda la votazione per appello nominale. ---

2. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. -----

3. Le deliberazioni prese a norma dello statuto sociale obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.-----

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ-----

ARTICOLO 17 - Amministrazione della società-----

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 9 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata: -----

- a) da un amministratore unico; -----
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.-----

2. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo.-----

3. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente e, ove lo ritenga opportuno, uno o più Amministratori delegati. Il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore delegato sono rieleggibili.-----

4. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. -----

5. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica

per il periodo fissato dall'atto di nomina e sono rieleggibili: in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

6. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

7. Agli Amministratori spetteranno compensi per l'opera da essi svolta in favore e per conto della società, compensi che dovranno essere espressamente deliberati dall'assemblea sociale o, se già corrisposti, ratificati.

Verrà attribuita agli Amministratori una indennità di fine mandato (T.F.M.), anche con polizza assicurativa, con percentuale che spetta all'assemblea definire, commisurata al compenso annuo assegnato agli stessi.

La Società potrà stipulare una polizza sulla vita degli Amministratori, impegnandosi, in caso di decesso di uno di essi, a corrispondere agli eredi la quota di loro spettanza liquidata alla società dalla compagnia di assicurazione.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

8. Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati alla osservanza del disposto di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 18 - Adunanza collegiale del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale, se nominato.

2. Il consiglio è convocato dal presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da spedirsi almeno un giorno prima di quello stabilito per l'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo, compresi il telefax e la posta elettronica. In caso di invio per fax o per posta elettronica, l'avviso si intenderà pervenuto alla data di conferma di trasmissione fornita dai predetti strumenti di invio.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità e fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti o informati della riunione.

4. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

6. Il presidente del Consiglio può farsi assistere da un segretario da lui nominato, scelto anche al di fuori del consiglio di amministrazione.

7. Delle deliberazioni della seduta, si redigerà un verbale firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, se nominato; tale verbale dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 19 - Amministratore unico

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 20 - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna, essendo agli stessi riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione solamente delle decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del Codice civile e dal presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati ulteriori limiti ai poteri degli amministratori.

ARTICOLO 21 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- all'amministratore unico nel caso che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione nel caso che l'amministrazione della società sia affidata ad un consiglio di amministrazione.

2. L'organo amministrativo può delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più amministratori, tanto congiuntamente che disgiuntamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti od interessenze, nelle misure, nei modi e alle condizioni che reputerà opportuno fissare. L'organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.

ARTICOLO 22 - Controllo legale e controllo contabile

1. Verificandosi i presupposti di cui all'art. 2477 cod. civ., il controllo legale ed il controllo contabile sono esercitati dal collegio sindacale, composto di tre sindaci effettivi e

due supplenti nominati dall'assemblea, che ne determina anche
il compenso annuale.

Al di fuori di tale presupposto, la società potrà essere sot-
toposta al controllo di un collegio sindacale, ovvero di un
revisore unico, qualora l'assemblea dei soci decida in tal
senso.

Al collegio sindacale e al revisore contabile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 2397 a 2409-septies cod.
civ.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 23 - Esercizi sociali, bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre
di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può essere
tuttavia approvato entro centottanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio nel caso che la società sia tenuta alla reda-
zione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano
particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto
della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministra-
tivo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice civile.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti
come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a
che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo secondo le deliberazioni assembleari.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 24 - Scioglimento e liquidazione

1. Verificandosi in qualunque tempo una causa di scioglimento
della società, l'assemblea verrà convocata a norma di legge
per le necessarie deliberazioni. E' di competenza dell'assem-
blea stabilire le modalità della liquidazione, nominare i li-
quidatori e determinarne il numero e i poteri, in conformità
a quanto disposto dalle norme di legge.

TITOLO VII - NORME FINALI

ARTICOLO 25 - Legge applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statu-
to, si riterranno applicabili tutte le disposizioni di legge
in materia di società a responsabilità limitata e, in subor-
dine, quelle in materia di S.p.A..

Firmato

[Redacted signature]

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

La presente copia, composta di *quattro* fogli
è conforme all'originale, munito delle prescritte firme
e si rilascia per uso consentito dalla legge.
Cecina, *25 marzo 2009*

Registrato con procedura telematica all'Agenzia delle
Entrate di Livorno il *25 marzo 2009*
al n. *2775* € *324*

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®